

Domenica, 19 Febbraio 2012 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia

username password [?](#)

Diventa Mediatore Civile

Iscriviti al Corso per Mediatori
Legalmente Riconosciuto. Info ora!
www.mediatoriconciliatori.it

Hai più di 30 Anni?

La Laurea è un Traguardo senza Età:
Non perdere altro Tempo! Chiama ora
www.laurea.cepuonline.it **Annunci Google**

IMMIGRAZIONE.biz
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande e Risposte](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)

Sentenza n. 87 del 8 febbraio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - pericolosità sociale sulla base di un unico elemento negativo per reati non ostativi al rilascio del titolo di soggiorno



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 178 del 2011, proposto da ***** , rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Feci, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo avv., in Parma, Galleria Bassa dei Magnani, 3;

contro

la Questura di Reggio Emilia;
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento, previa sospensione

per l'annullamento e/o illegittimità del provvedimento della Questura della Provincia di Reggio Emilia del 23.9.2010 Cat A12/2010-IMM/mgl notificato il 13.1.2011, con il quale la Questura della provincia di Reggio Emilia, disponeva il rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. ***, rilasciato per motivi di lavoro subordinato, presentata dal sig. ***** in data 1.4.2010, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi atti di controllo, pareri, proposte o valutazioni anche in contenuto sconosciuto al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la propria ordinanza in data 27 luglio 2011;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il cittadino albanese ***** ha impugnato, chiedendone interinalmente la sospensione, il provvedimento Cat. -IMM/mgl adottato dalla Questura della Provincia di Reggio Emilia con il quale era disposto il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato.

La Questura di Reggio Emilia motivava il respingimento dell'istanza del ricorrente con la sua pericolosità sociale giacché rilevava che “presso il Tribunale di Reggio Emilia risulta iscritto il procedimento n. 37/10 per cui lo straniero ha subito una condanna a mesi 8 più mesi 5 di reclusione per i reati di cui agli artt. 337, 582, 341 c. 1 bis, 651 c.p. e il procedimento n. 49/10, per cui è in gestione un decreto penale di condanna, per il reato di cui all'art. 341/1° bis c.p.”.

Il ricorrente censurava il provvedimento impugnato giacché nei suoi confronti risulta una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia per violazione dei disposti normativi di cui agli artt. 337, 582 e 651 del codice penale, fattispecie di reato, che tuttavia non costituiscono un impedimento automatico al rinnovo del permesso di soggiorno in quanto i reati di cui agli artt. 337, 582 e 651 c.p. indicati nel provvedimento di rigetto non rientrano tra quelli qualificati dall'art. 380 c.p.p. come ostativi al rinnovo.

Conseguentemente, non può applicarsi l'art. 4 comma 3 del d.lgs. 286/1998 che prevede la inammissibilità dello straniero sul territorio nazionale quando questi risulta condannato per i reati previsti dall'art. 380 commi 1 e 2 c.p.p.

Inoltre, sottolinea il ricorrente (che è entrato in Italia minorenni con un permesso di soggiorno per “affidamento” rilasciato allo zio), che il fatto-reato occorsogli è avvenuto quando egli aveva 22 anni e non è emersa, in seguito, un'abitudine nel porre in essere ulteriori condotte criminose. Non vi sono stati, inoltre, altri procedimenti penali, il che ha dimostrato che quell'unico precedente è stato il frutto di una condotta occasionale, come dimostrato anche dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche, con le quali il giudice penale prende in considerazione elementi favorevoli all'imputato e li ritiene idonei per concedere una ulteriore diminuzione di pena.

L'amministrazione non ha, inoltre, effettuato una valutazione complessiva della personalità e dello stile di vita e del livello di integrazione del ricorrente, come si richiede nel caso di giudizio di pericolosità sociale in sede di rinnovo del permesso di soggiorno già rilasciato.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione dell'Interno resistendo all'impugnativa e chiedendone il rigetto.

Alla camera di consiglio del 27 luglio 2011 la sezione ha accolto l'istanza cautelare con l'ordinanza n. 308/2011.

In vista dell'udienza pubblica l'amministrazione ha comunicato di avere rilasciato il permesso di soggiorno originariamente richiesto in esecuzione del provvedimento cautelare del Tribunale.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

I motivi di ricorso sono da accogliere.

In particolare, appare fondato il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione in quanto l'amministrazione ha erroneamente posto a fondamento del diniego del rinnovo un precedente penale ancora pendente e la sopracitata sentenza del Tribunale di Reggio Emilia; nel provvedimento si legge, infatti, che il ricorrente ha manifestato, in ben due occasioni, un atteggiamento prepotente e sprezzante nei confronti delle forze dell'ordine.

Invero, secondo quanto depositato agli atti dal ricorrente, egli è risultato coinvolto in unico episodio criminoso avvenuto il 06.01.2010, per il quale sono stati istruiti due distinti procedimenti penali, in cui sono stati partitamente contestate le incriminazioni attinenti lo stesso episodio criminoso.

L'uno dei due procedimenti, per i reati di cui agli artt. 337 e 582 c.p., si è concluso con la citata sentenza

di condanna ai sensi dell'art. 438 c.p. (impugnata in Corte d'Appello), con la concessione, come detto sopra, delle circostanze attenuanti generiche; l'altro, con il quale sono stati contestati i reati di cui agli artt. 651 e 341 bis è tuttora pendente.

E' evidente, dunque, il difetto di istruttoria in cui è incorsa l'amministrazione, trattandosi di fattispecie di reato compiute nell'ambito di un unico episodio criminoso e per le quali non è prevista l'ostatività automatica rispetto al rilascio del permesso di soggiorno.

Si soggiunge, poi, che il diniego è motivato con la pericolosità sociale del soggetto istante, pericolosità che richiede, in quanto oggetto di valutazione discrezionale, che l'amministrazione non si limiti alla generica indicazione di precedenti penali, ma motivi in ordine alla pluralità, alla gravità e alla persistenza degli stessi.

Nel caso in questione tale percorso argomentativo non è desumibile dal provvedimento impugnato, che si limita a formulare un giudizio di pericolosità sociale sulla base di un unico elemento negativo per reati non ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo.

Per questi motivi il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio possono essere compensate, ma deve essere restituito al ricorrente, da parte dell'amministrazione soccombente, il contributo unificato nella misura versata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo **accoglie** e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Dispone la restituzione da parte dell'amministrazione al ricorrente del contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lunedì, 13 Febbraio 2012

[Conosci Te Stesso](http://www.modellamente.com) www.modellamente.com
come pensi, come decidi, come ti motivi, come
essere felice

[Laureati Studiando a Casa](http://www.uniecampus.it/univer) www.uniecampus.it/univer
Con eCampus Ora Puoi! Informati Subito sui
Nostri Corsi.

[Avvocato del Lavoro](http://StudioLegaleFatone.it) StudioLegaleFatone.it
Cause Lavoro senza Anticipo. Richiedi Parere on
line

[sentenza accertamento](http://www.AgenziaDebiti.it/Accertar) www.AgenziaDebiti.it/Accertar
Specialisti in Opposizioni a Tutti gli Accertamenti
da parte del Fisco

Annunci Google

News



[Rapporto sull'integrazione, prima su tutte è il Friuli Venezia-Giulia](#)

Il Friuli Venezia-Giulia si conferma come la Regione che in termini di inserimento socio-occupazionale eccelle su tutte ...

[Leggi tutto »](#)

[Primo marzo 2012, sarà ancora sciopero degli immigrati](#)

La data del primo marzo è diventata ormai un punto cruciale per manifestare contro il " razzismo istituzionale della ...

[Leggi tutto »](#)

[Aumentate in Europa le domande di asilo](#)

Le richieste di asilo sono aumentate nell'Unione europea: nel secondo trimestre 2011 sono state quasi 69 mila, ...

[Leggi tutto »](#)

[Crisi economica, il 44% degli stranieri ha lavoro fisso](#)

Della profonda crisi economica non sembrano risentirne gli immigrati che da un'analisi della [Leggi tutto »](#)

[Lega, anche in Italia sito web anti-immigrati](#)

C'erano state già tantissime polemiche sull'apertura del sito-bacheca anti-immigrati del partito olandese

Pw, guidato ...

[Leggi tutto »](#)

[Il Presidente della Commissione per le Migrazioni chiede il miglioramento della direttiva sul ricongiungimento familiare UE](#)

"Il ricongiungimento familiare è un elemento importante del diritto alla vita familiare e una parte essenziale del ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)



Help.Immigrazione

- > [Sono una cittadina ucraina ...](#)
- > [Sono un cittadino marocchino...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Se assumo una persona ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)

- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891